

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 novembre 1989

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 84

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 358.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987.

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 359.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 360.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 361.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 362.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 363.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987.

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 365.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

**Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi
al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma
- Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari
esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).**

S O M M A R I O

| | |
|--|----------|
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 358. — <i>Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987</i> | Pag. 5 |
| Protocollo | » 7 |
| Lavori preparatori | » 15 |
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 359. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.</i> | » 17 |
| Accordo: | |
| Testo in lingua italiana | » 19 |
| Testo in lingua inglese | » 27 |
| Protocollo: | |
| Testo in lingua italiana | » 24 |
| Testo in lingua inglese | » 32 |
| Lavori preparatori | » 35 |
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 360. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987</i> | » 37 |
| Accordo | » 39 |
| Dichiarazione interpretativa | » 47 |
| Lavori preparatori | » 48 |
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 361. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.</i> | » 49 |
| Accordo | » 51 |
| Allegato | » 67 |
| Traduzione non ufficiale | » 69 |
| Lavori preparatori | » 90 |
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 362. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.</i> | » 91 |
| Accordo | » 93 |
| Allegato | » 107 |
| Traduzione non ufficiale | » 108 |
| Lavori preparatori | » 125 |

| | | |
|---|------|-----|
| LEGGE 9 ottobre 1989, n. 363. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987</i> | Pag. | 127 |
| Emendamento | » | 129 |
| Traduzione non ufficiale | » | 131 |
| Lavori preparatori | » | 133 |
| LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364. — <i>Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985</i> | » | 135 |
| Convenzione | » | 137 |
| Traduzione non ufficiale | » | 146 |
| Lavori preparatori | » | 155 |
| LEGGE 16 ottobre 1989, n. 365. — <i>Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981</i> | » | 157 |
| Protocollo | » | 159 |
| Lavori preparatori | » | 160 |

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 358.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché della dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Algeria, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica algerina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Algeria, secondo il seguente scadenziario

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base
- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali alle importazioni dei prodotti originari dell'Algeria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali alle importazioni originarie dell'Algeria, secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ,

il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ,

il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ,

- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--|---|
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie ex d) altre (ramate, ossidate artifi- cialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizza- te, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile |

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Algeria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario :

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 .

- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Algeria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juni nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni neunzehnhundert-siebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecento-ottantasette.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de mil novecentos e oitenta e sete.

حرر في بروكسل ، في الحامس والعشرين من جوان
عام الف وتسعمائة وسبع وثمانون

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1044):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 23 maggio 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 giugno 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 1044/4 - relatore sen. BOFFA).

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3639):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 1989, con pareri delle commissioni V, VI, e X.

Esaminato dalla III commissione il 12 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 18 aprile 1989 (atto n. 3639/4 - relatore on. MARRI).

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0428

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 359.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

**ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA
SOCIALISTA DELLO SRI LANKA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Le Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka (di seguito indicati come le Parti Contraenti),

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi,

INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese,

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo:

1) Il termine investimento comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

- a) la proprietà di beni immobili o mobili nonchè ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- b) quote, titoli ed obbligazioni delle società e ogni tipo di interesse nelle proprietà di tali società;
- c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
- d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale (compresi i marchi), processi tecnici, diritti riguardanti il know-how e i nomi commerciali,
- e) le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento purchè tale modifica non sia contraria alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'investimento è stato effettuato.

2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

3) Col termine investitore si intendono i cittadini e le società di ciascuna Parte Contraente.

- a) Col termine cittadini si intendono le persone fisiche che in conformità alle normative di ciascuna Parte Contraente sono considerate aventi la cittadinanza di quello Stato.
- b) Per società si intendono: le società di capitale, le imprese o le associazioni costituite o fondate secondo le leggi in vigore di ciascuna Parte Contraente, con o senza responsabilità limitata e con, o senza, scopo di lucro e aventi la loro sede nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
- 4) Il termine "territorio" indica con riguardo all'Italia e allo Sri Lanka il territorio che costituisce rispettivamente la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Sri Lanka.

ARTICOLO 3

1) Il trattamento accordato agli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.

2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.

3) Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o Convenzione Economica Internazionale Multilaterale ovvero in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi di frontiera.

ARTICOLO 4

1) Gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere espropriati o nazionalizzati o soggetti a misure di effetto equivalente a quello dell'espropriazione o della nazionalizzazione (di seguito denominate col termine di espropriazione) nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi di pubblico interesse e contro indennizzo. Tale indennizzo sarà equivalente al valore di mercato degli investimenti calcolato, al momento in cui l'espropriazione è stata dichiarata, in base a parametri internazionalmente accettati. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.

3) Ove gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi simili nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo.

ARTICOLO 5

1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.

2) La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art. 5) del Protocollo.

ARTICOLO 6

Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni, relativi all'investimento operato nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:

- 1) proventi,
- 2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 2;
- 3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
- 4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- 5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- 6) il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compreso la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4.

Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento effettuato dall'altra Parte Contraente sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario, dopo il pagamento delle imposte, di quanto altro legalmente dovuto e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga di ciascuna Parte Contraente in tali diritti non eccederà i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme (o degli importi) dovute alla Parte Contraente o seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6

ARTICOLO 8

I trasferimenti di cui agli art. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni o intese contrattuali è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà concesso il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da investitori dello Sri Lanka nel territorio dell'Italia in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonché agli investimenti di investitori italiani nel territorio dello Sri Lanka in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 11

1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due Parti attraverso i canali diplomatici.

2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.

3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue:

Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.

4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente può, in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente, o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà

affidato al Vice-Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

5) Il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura.

Il Tribunale arbitrale prenderà la propria decisione a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.

6) Ogni Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti uguali da ambedue le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 13

1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.


Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di ciascuna delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.

2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli art. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.


In fede di che i sottoscrittori, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette, in italiano, singalese ed inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA



Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka sulla Reciproco Promozione e Protezione degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.

1) Tutti gli investimenti saranno, fatto salvo il presente accordo, governati dalle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nella quale tali investimenti vengono effettuati.

2) Ad articolo 2

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zona marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ed alle proprie leggi e regolamenti interni.

3) Ad articolo 3

Le "attività" menzionate nell'art. 3, Comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento così come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche e dei beni in relazione all'investimento.

4) Ad articolo 5

1) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, la controversia può, a richiesta della Parte Contraente interessata, essere sottoposta:

- a) al giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, oppure
- b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc ai fini del lodo;
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti ai fini dell'arbitrato in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa il 18 marzo 1965 a Washington.

2) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue.

a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi, e il Presidente entro quattro mesi, dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l'altro dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato

Se le nomine non sono effettuate entro il periodo sopra menzionato, l'una o l'altra delle due Parti può invitare il Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti a procedere alle nomine richieste.

b) Il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura arbitrale. Ma esso può, nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.

c) Il Tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in conformità alla normativa interna

d) Il lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le norme sui conflitti di legge, della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonché con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da ambedue le Parti Contraenti.

e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.

5) Ad Articolo 6

I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.

6) Ad Articolo 8

La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 8 è considerata soddisfatta qualora il trasferimento avvenga entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali.


Ciascuna Parte Contraente può in presenza di eccezionali difficoltà di bilancio dei pagamenti esercitare di fatto e in buona fede e per un periodo di tempo limitato i poteri conferitile dalle proprie leggi

7) Ad Articolo 10


Le disposizioni dell'Articolo 10 si applicheranno a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte dopo il 7 settembre 1978.

Fatto in duplice esemplare in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette in italiano, singolese ed inglese. I tre testi sono egualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA



Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEMOCRATIC
SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING THE RECIPROCAL PROMOTION
AND PROTECTION OF INVESTMENTS.**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

DESIRING to intensify economic cooperation between both countries,

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either country in the territory of the other country and

RECOGNIZING that promotion and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by investors of the other Contracting Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments fair and equitable treatment.

ARTICLE 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in conformity with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

b) shares, stock and debentures of Companies or any interests in the property of such Companies.

c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance under contract having an economic value;

d) copyrights, industrial property rights (including trade marks), technical processes, rights with respect to know-how and trade names;

e) concessions under law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment, provided that such alteration is not contrary to the legislation of the State in the territory of which the investment is made and to the required procedures for the admission of the initial investment.

(2) The term "returns" means: the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means: Nationals and Companies of either Contracting Party.

a) "Nationals" means:

Physical persons who according to the respective legislations of each Contracting Party are considered citizens of that country.

b) "Companies" means:

Corporations, firms or associations, incorporated or constituted under the laws in force of either Contracting Party whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit and having its seat within the territory of either Contracting Party.

(4) The term "Territory" means in respect of Italy and Sri Lanka the territory which constitutes the Republic of Italy and the Republic of Sri Lanka respectively.

ARTICLE 3

(1) The treatment accorded to the investments by the investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by investors of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by investor of any third State.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs Union, Common Market, Free Trade Zone, economic multilateral international Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4

(1) Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy adequate protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Investments made by investors of each Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subject to measures having effect equivalent to expropriation or nationalization (hereinafter referred to as expropriation) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and against compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the investments at the time when the expropriation was declared, on the basis of internationally accepted parameters.

The payment thereof shall be made in convertible currency, freely transferable and without undue delay

(3) When investments by investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall receive an adequate compensation.

ARTICLE 5

(1) Disputes on matters mentioned in Paragraph 2, Article 4 concerning the conformity of the expropriation with the laws and regulations of the Contracting Party which made the expropriation may, upon the request of the interested party, be submitted to the competent court of that Contracting Party which made the expropriation.

(2) The dispute over the amount of the compensation mentioned in Paragraph 2, Article 4, shall be settled according to the provisions provided in (4) (Ad Article 5) in the Protocol.

ARTICLE 6

Either Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an investment in its territory by investors of the other Contracting Party, which is as follows:

- (1) returns;
- (2) royalties deriving from incorporeal rights as defined in Letters d) and e) of Paragraph 1, Article 2;
- (3) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;
- (4) amounts spent for the management of the investments in the territory of the other Contracting Party;
- (5) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;
- (6) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in Paragraph 3 of Article 4.

Nationals of either Contracting Party working in the territory of the other Contracting Party because of an investment made by the other Contracting Party will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of taxes, other legal dues and deduction of their living expenses spent therein.

ARTICLE 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor

As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4 and 6 shall apply respectively.

ARTICLE 8

Transfers under Article 4, 6 and 7 shall be made without undue delay after the performance of the fiscal obligations. Such transfers shall be made in convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

ARTICLE 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 10

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by investors in the territory of Italy according to its laws and regulations in force, and investments by investors of Italy in the territory of Sri Lanka according to its laws and regulations in force.

ARTICLE 11

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

(3) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

(4) If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments.

Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be

entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

(5) The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

(6) Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

ARTICLE 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

ARTICLE 13

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the completion of their respective internal procedures.

It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Colombo the 25th day of March of 1987, in Italian, Sinhala and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
ITALY

FOR THE GOVERNMENT
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA

C. J. J. J.

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Republic of Italy and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) All investments shall, subject to this Agreement, be governed by the Laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.

(2) Ad Article 2

This Agreement shall also apply to investments made by investors of one Contracting Party in the maritime zone or on the continental shelf where the other Contracting Party exercises its sovereignty, sovereign rights or jurisdiction according to international law and its internal laws and regulations.

(3) Ad Article 3

The "activities" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement mean the management, maintenance, use and enjoyment of an investment as well as entry, stay, travel of physical persons and goods connected with the investment.

(4) Ad Article 5

(i) When a dispute over the amount of compensation for expropriation between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party has not been settled within six months from the date of request for settlement, the dispute may, upon the request of either Party concerned, be submitted to:

(a) the competent court of the Contracting Party which made the expropriation for decision, or

(b) an ad hoc international arbitral tribunal for award; or

(c) the International Centre for the Settlement of Investments Disputes for arbitration in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States concluded on 18th March, 1965 in Washington.

(ii) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement a Chairman who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties. The arbitrators shall be appointed within two months and the Chairman within four months from the date when one of the parties to the dispute informs the other of its intention to submit the dispute to arbitration.

If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Secretary General of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes to make the required appointment.

(b) The arbitral tribunal shall determine its own arbitral procedure. But it may, while determining its own procedure, make reference to the arbitral procedure of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes.

(c) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both Contracting Parties in accordance with the domestic laws.

(d) The arbitral award shall be made in accordance with the domestic laws including the rules of conflict of the Contracting Party which accepts investments and in accordance with the provisions in the Agreement as well as the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting Parties.

(e) Each Party shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the arbitral tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

(5) Ad Article 6

Reinvested returns shall enjoy the same protection as the original investment.

(6) Ad Article 8

The term "without undue delay" within the meaning of Article 8 is deemed to be fulfilled if a transfer is made expeditiously, within a reasonable period as is normally required according to international financial custom.


Each Contracting Party may in exceptional balance of payments difficulties exercise effectively and in good faith and for a limited period of time powers conferred by its laws.

(7) Ad Article 10


Provisions of Article 10 shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other after 7th September 1978.

Done in duplicate at Colombo the 25th day of March of 1987, in Italian, Sinhala and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA



Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 975):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 aprile 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 975/A - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3638):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 1989, con pareri delle commissioni V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0429

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 360.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

A C C O R D O**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE**

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE:

desiderosi di sviluppare la collaborazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti:

considerato che le violazioni alla legislazione doganale sono pregiudizievoli agli interessi economici, fiscali e commerciali degli Stati contraenti;

considerata l'importanza di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la riscossione e la restituzione dei dazi doganali e delle altre imposte estese all'importazione o alla esportazione;

convinti che la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legislazione doganale nonché la corretta applicazione dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse da riscuotere o rimborsare all'importazione o all'esportazione possono essere rese efficaci attraverso la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti;

tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali concernenti la mutua assistenza in materia doganale;

hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI**Art. 1**

Ai fini del presente Accordo:

- a) il termine "legislazione doganale" comprende il complesso delle norme legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci nonché ai mezzi di pagamento, concernenti sia i dazi doganali e le altre imposte e tasse da riscuotere o rimborsare all'importazione o all'esportazione sia le misure di proibizione, restrizione o controllo;
- b) il termine "Amministrazioni doganali" indica l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione Generale delle Dogane, per la Repubblica finlandese, competenti per l'applicazione delle disposizioni indicate nella lettera a);

- c) il termine "violazione alla legislazione doganale" comprende tutte le trasgressioni o tentativi di trasgressione delle disposizioni indicate alla lettera a).

PORTATA

Art. 2

Gli Stati contraenti, tramite le rispettive Amministrazioni doganali e nel rispetto delle norme contenute nel presente Accordo, si prestano reciprocamente assistenza allo scopo di:

- a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale nonché il recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse che siano sorti in applicazione della legislazione doganale nell'altro Stato contraente;
- b) prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alla legislazione doganale.

Gli Stati contraenti si adoperano in tutti i modi al fine di promuovere qualsiasi altra forma di reciproca collaborazione e contatto.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 3

1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, qualsiasi informazione che possa essere d'ausilio per assicurare l'esatta riscossione o rimborso dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse all'importazione e all'esportazione, e, in particolare, le informazioni che possono essere di ausilio nella determinazione del valore in Dogana delle merci, della classificazione tariffaria e dell'origine.
2. Qualora l'Amministrazione adita non disponesse delle informazioni richieste, promuoverà le necessarie indagini nel quadro delle proprie disposizioni interne di legge o regolamentari.
3. Nello svolgimento di queste indagini l'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra Amministrazione del proprio Paese.

Art. 4

Le Amministrazioni doganali si scambiano, a richiesta, le informazioni necessarie per assicurare che:

- a) le merci importate in uno degli Stati contraenti siano state esportate legalmente dall'altro Stato contraente;
- b) le merci esportate da uno Stato contraente siano state importate legalmente nell'altro Stato contraente;
- c) le merci che godono di agevolazioni all'esportazione da uno degli Stati contraenti siano state debitamente importate nell'altro Stato contraente. In questo contesto sono anche fornite le informazioni circa le misure doganali alle quali le merci sono state assoggettate all'importazione.

Art. 5

1. Le Amministrazioni doganali si scambiano, di iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione concernente violazioni alla legislazione doganale, ed in particolare le informazioni concernenti:

- a) nuovi metodi o mezzi usati o sospettati di essere usati per commettere violazioni alla legislazione doganale;
- b) merci note o sospettate di essere oggetto di contrabbando;
- c) veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che sono noti o sospettati di essere stati usati per commettere violazioni alla legislazione doganale o che sono sospettati di essere usati per commettere tali violazioni.

2. L'Amministrazione doganale di uno Stato contraente fornisce, di iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, rapporti, prove esistenti o copia autentica di documenti dai quali si rilevano informazioni su transazioni, individuate o programmate, che costituiscono o sembrano costituire violazioni alla legislazione doganale di quello Stato contraente.

Art. 6

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, le informazioni concernenti le disposizioni doganali vigenti, ivi comprese le procedure di sdoganamento, applicate nei rispettivi territori.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti collaborano tra loro in tutte le questioni doganali di reciproco interesse e si scambiano informazioni ed esperienze nei vari settori dell'attività doganale.

SORVEGLIANZA SULLE PERSONE, LE MERCI ED I MEZZI DI TRASPORTO

Art. 7

Nei limiti dei propri poteri e secondo le proprie possibilità, l'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, su iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, esercita la sorveglianza:

- a) sul movimento, e più particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal proprio territorio delle persone, le quali siano note o sospettate di aver violato le leggi doganali dell'altro Stato contraente o che siano sospettate di commettere tali violazioni;
- b) sui veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che siano noti o sospettati di essere od esser stati usati per violare la legislazione doganale dell'altro Stato contraente;
- c) sui movimenti di merci che siano state segnalate dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente come merci oggetto di notevole traffico illecito nello Stato richiedente;
- d) sui luoghi ove siano stati costituiti depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito nel territorio dell'altro Stato contraente.

INDAGINI

Art. 8

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente procede ad indagini ufficiali concernenti azioni che sono o possono essere ritenute in violazione alla legislazione doganale dello Stato richiedente.

L'Amministrazione doganale dello Stato richiedente comunicherà l'esito delle indagini all'Amministrazione doganale dello Stato richiedente.

2. Tali indagini vengono svolte nel quadro delle rispettive disposizioni interne. L'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o per richiesta di altra Amministrazione del proprio Paese.

Art. 9

I funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, autorizzati a svolgere indagini sulle violazioni alla legislazione doganale, possono, in casi particolari, con l'approvazione dei funzionari autorizzati dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, assistere, nel territorio di quest'ultimo Stato, alle indagini in merito a violazioni alla legislazione doganale vigente nello Stato richiedente.

Art. 10

L'Amministrazione di ciascuna Parte contraente può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti della detta autorizzazione, in veste di testimoni o di esperti, in procedimenti civili, penali o amministrativi concernenti questioni disciplinate dal presente Accordo ed instaurate nell'altra Parte contraente.

USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Art. 11

1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nel quadro della assistenza amministrativa non possono essere usati per scopi diversi da quelli indicati nel presente Accordo. Tali informazioni, documenti e comunicazioni possono essere divulgati ad organi diversi da quelli che li hanno richiesti solo con il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti e sempre che la legislazione dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.

2. Le richieste, le informazioni, le relazioni degli esperti e le altre comunicazioni ricevute da uno Stato contraente godono della stessa protezione giuridica e sono soggette alla stessa segretezza ufficiale che si applica in quello Stato allo stesso tipo di richieste, informazioni e documenti.

Art. 12

1. Le Amministrazioni doganali possono, in conformità agli scopi del presente Accordo e nell'ambito della portata dello stesso, usare le informazioni ed i documenti ricevuti ai sensi del presente Accordo quali prove da tenere agli atti, nonché quali prove nei rapporti e nelle dichiarazioni nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

2. L'uso di tali informazioni e documenti sarà considerato come acquisito ai sensi della legislazione nazionale dello Stato contraente che li ha ricevuti.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI FORNIRE ASSISTENZA**Art. 13**

1. La Parte contraente adita potrà rifiutare, interamente o in parte, la prestazione dell'assistenza prevista dal presente Accordo se ritiene che la stessa assistenza sia pregiudizievole per la sua sovranità, sicurezza o altro interesse essenziale.

2. Qualora una richiesta di assistenza non possa essere esaudita, lo Stato contraente che ha effettuato la richiesta dovrà esserne informato senza ritardo e venire a conoscenza delle ragioni del rifiuto di fornire assistenza o della limitazione della stessa.

Art. 14

Qualora l'Amministrazione doganale dovesse richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se adita a sua volta da parte dell'altro Stato contraente, la stessa dovrà richiamare l'attenzione su tale fatto nella richiesta medesima. L'esecuzione di tale richiesta sarà a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

NOTIFICAZIONI E MISURE E DECISIONI AMMINISTRATIVE**Art. 15**

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato notificherà, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti sul proprio territorio, alle Parti interessate, sia direttamente che tramite l'Amministrazione competente, tutte le misure e decisioni prese dalle Autorità amministrative in applicazione della legislazione doganale.

RECUPERI

Art. 16

L'Amministrazione doganale adita provvede, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti in materia, al recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse alla importazione per crediti che siano sorti nell'altro Stato contraente in applicazione della propria legislazione doganale.

Il relativo titolo esecutivo emesso nello Stato contraente richiedente è riconosciuto come tale anche nello Stato contraente adito.

Il credito viene riscosso nella valuta dello Stato contraente adito, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta di assistenza.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti stipuleranno tra di loro apposite modalità e procedure per la pratica applicazione dei precedenti commi.

COSTI E SPESE

Art. 17

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente Accordo ad eccezione di quelle risultanti da indennità dovute a testimoni ed esperti ai sensi dell'art. 10.

SCAMBIO DI ASSISTENZA

Art. 18

L'assistenza prevista dal presente Accordo viene attuata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono, di comune accordo, le modalità di pratica attuazione dell'Accordo.

ENTRATA IN VIGORE E TERMINE

Art. 19


1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica per iscritto fra le Parti contraenti del completamento delle rispettive procedure interne.

2. L'Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica.


In tale caso cesserà di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.

Fatto a Roma il 1° ottobre 1987, in due originali ciascuno in lingua italiana e finnica, i due testi facendo egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FINLANDESE




Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica finlandese per la cooperazione e la mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali rispettive, i sottoscritti Direttori Generali delle Dogane hanno convenuto quanto segue:

Nella Repubblica italiana l'espressione " dazi doganali ", di cui all'art. 1 - lett. a), comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti Organi comunitari.

Roma, 11 1° ottobre 1987



Visto, il *Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1305):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 2 settembre 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1305/A - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3748):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata l'11 maggio 1989 (atto n. 3748/A - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0430

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 361.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Singapore hereinafter called in the present Agreement the Contracting Parties being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between and beyond the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- (b) the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti -Direzioe Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Singapore, the Minister for Communications and Information and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

- (c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;
- (d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- (e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

APPLICABILITY OF CHICAGO CONVENTION

The provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services shall also apply to this Agreement.

ARTICLE 3

GRANT OF RIGHTS.

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the appropriate Schedule of the Annex hereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

- (a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

- (b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
- (c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Annex for purposes of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and/or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 4

DESIGNATION OF AIRLINES

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3), (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

(3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed

under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

(5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5

REVOCATION OR SUSPENSION OF RIGHTS

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

- (a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

- (b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- (c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

EXEMPTION FROM CHARGES ON EQUIPMENT, FUEL, STORES, ETC

(1) Aircraft of the airline designated by each Contracting Party, operating on international air services provided for in the present Agreement, as well as the regular equipment, spare parts, supplies of fuel and lubricants and stores on board, present in the abovementioned aircraft, will be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

(2) There will also be exempt from said customs duties, inspection fees and fiscal charges, excluding the charges relating to services rendered:

- (a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular airborne equipment introduced in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

(b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

(3) The materials benefitting by the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs, will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

(4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the abovementioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

PRINCIPLES GOVERNING CAPACITY

(1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline..

(4) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than those designating the airlines shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

- (a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
- (b) traffic requirements of the area through which the airline passes after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
- (c) the requirements of through airline operations.

(5) The Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article.

ARTICLE 8TARIFFS

(1) For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines for any part of the specified routes.

(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

(5) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within forty-five (45) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than forty-five (45) days.

(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

(7) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of this Agreement.

(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 9LAWS AND REGULATIONS

(1) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

(2) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

(3) Each Contracting Party undertakes not to grant any preferences to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws, regulations and administrative requirements provided for by the present Article.

ARTICLE 10RECOGNITION OF LICENCES AND CERTIFICATES

(1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

(2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11AIRLINE REPRESENTATION

(1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices, administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

(2) The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

(3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

(4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

(5) Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

TRANSFER OF EARNINGS

(1) Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party, on the basis of reciprocity, the right to sell freely air transport services, either directly or through an agent in any currency.

(2) The airline of each Contracting Party shall be free to transfer from the territory of sale to its own country the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo, mail and ancillary or supplementary services and interests earned on such revenues while on deposit awaiting transfer.

(3) The airline of each Contracting Party shall receive approval for such transfers within at most 10 (ten) days of application, into a freely convertible currency, at the official rate of exchange on the date of application.

(4) The airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer of revenues deposited on receipt of approval, without being subject to any fiscal charge, limitation or delay.

(5) If one of the Contracting Parties imposes charges or limitation or delays to the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs (2), (3) and (4) of this Article.

ARTICLE 13

CONSULTATION

(1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached hereto.

(2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

(3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

(4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs (2) and (3) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 14

SETTLEMENT OF DISPUTES

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE 15

ADAPTATION TO MULTILATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 16

PROVISION OF STATISTICS

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information, as may be reasonably required relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 17TERMINATION


Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 18ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Singapore, in the English language, this 28th day of June, 1985.



SALVATORE CINA
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



NG WEE HIONG
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

ANNEX
SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:-

| Column 1 Points of Departure | Column 2 Intermediate Points | Column 3 Points in Singapore | Column 4 Beyond Points |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Points in Italy | Points in Europe Points in the Middle East Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur | Singapore | Jakarta Sydney Melbourne Auckland |

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:-

| Column 1 Points of Departure | Column 2 Intermediate Points | Column 3 Points in Italy | Column 4 Beyond Points |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Points in Singapore | Points in Asia Points in the Middle East Istanbul Athens Sofia Bucharest Budapest Belgrade | Rome | London Paris Amsterdam Frankfurt Two points in North America (East Coast) |

Notes:

- (1) Any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.
- (2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party.

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE SUI SERVIZI AEREI
TRA E OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, di seguito denominati nel presente Accordo le Parti Contraenti, in quanto firmatari della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i due paesi ed oltre i loro territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti:

- a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli Alle-

gati adottati ai sensi dell'Art. 90 di detta Convenzione, come pure ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 (e) della stessa, purché tali Allegati ed emendamenti siano entrati in vigore per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;

- b) il termine "Autorità Aeronautiche" indica per quanto concerne la Repubblica Italiana: il Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione connessa al presente Accordo; per quanto concerne la Repubblica di Singapore: il Ministero delle Comunicazioni ed Informazioni e ogni altra persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione connessa al presente Accordo;
- c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che sia stata designata ed autorizzata conformemente all'Articolo 4 del presente Accordo;
- d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato attribuito dall'Art. 2 della Convenzione;
- e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato dall'Art. 96 della Convenzione.

ARTICOLO 2

APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

Le disposizioni della Convenzione si applicheranno anche al presente Accordo, nella misura in cui siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati al presente Accordo al fine di istituire e operare servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita tabella dell'Allegato al presente atto (qui di seguito rispettivamente denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate").
- 2) Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
 - a) di sorvolare senza farvi scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
 - b) di atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali e;
 - c) di effettuare, nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, scali sul territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati all'Allegato, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati;
- 3) Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo sarà inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e/o poste, trasportati dietro compenso o per noleggio e destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4**Designazione delle Compagnie Aeree**

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
- 2) Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3), 4) e 5) del presente Articolo, concederà senza indugio alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio.
- 3) Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla Compagnia Aerea designata dalla altra Parte Contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da tali Autorità, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
- 4) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una Compagnia Aerea designata dai diritti di cui all'Art. 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto una prova soddisfacente che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia Aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la Compagnia Aerea o da suoi cittadini.

- 5) Quando la Compagnia Aerea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può cominciare, in qualsiasi momento, ad esercitare i servizi convenuti, purchè sia in vigore una tariffa, fissata conformemente alle disposizioni dell'Art. 8 del presente Accordo, relativamente a quei servizi.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'Autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 3 del presente Accordo da parte della Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:
- a) nel caso in cui non abbia ottenuto una prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale Compagnia Aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la Compagnia Aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
 - b) nel caso in cui detta Compagnia Aerea non si conformi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; ovvero
 - c) nel caso in cui la Compagnia Aerea manchi in altro modo di operare conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.
- 2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1) del presente Articolo non siano essenziali per impedire ulteriori v

lazioni di leggi o regolamenti. Tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione dagli oneri sulle dotazioni di bordo,
il carburante, le provviste di bordo, ecc.

- 1) l'aeromobile della compagnia aerea designato da ciascuna Parte Contraente impiegato nei servizi aerei internazionali previsti dal presente Accordo, così come le normali dotazioni, le parti di ricambio, le provviste di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo esistenti sull'aeromobile suddetto, saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro onere fiscale.
- 2) Saranno egualmente esentati dai suddetti dazi doganali, spese di ispezione ed oneri fiscali esclusi gli oneri relativi ai servizi resi:
 - a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di ciascuna Parte Contraente dalla Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta Compagnia Aerea;

- b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni fissate dalle Autorità competenti di detta altra Parte Contraene destinati unicamente ad essere utilizzati e consumati durante il volo.
- 3) I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali, previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e devono essere ri-esportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra Compagnia Aerea internazionale, ovvero l'importazione permanente secondo le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
- 4) Le esenzioni previste al presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e possono essere subordinate alla osservanza delle formalità generalmente applicate su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la capacità

- 1) Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti godranno di pari ed eque possibilità di effettuare servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre.
- 2) Nell'esercizio dei servizi convenuti, la Compagnia Aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della Compagnia Aerea designata della altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi effettuati da quest'ultima sulle stesse rotte o parte di esse.
- 3) I servizi convenuti effettuati dalla Compagnia Aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere strettamente correlati dalle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno quale scopo principale quello di offrire ad un fattore di carico ragionevole, una capacità adeguata a far fronte alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili del trasporto di passeggeri, merci e poste provenienti da, o destinati al, territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.
- 4) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e poste imbarcati e sbarcati negli scali lungo le rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato le compagnie aeree saranno adottate tenendo presente il principio generale che la capacità deve essere correlata a:

- a) le esigenze di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
 - b) le esigenze di traffico dell'area attraversata dalla compagnia aerea, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e
 - c) le esigenze di servizi aerei diretti
- 5) Le Autorità Aereonautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sull'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti paragrafi del presente Articolo.

ARTICOLO 8

TARIFFE

- 1) Ai fini dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri e merce e le condizioni in base alle quali tali prezzi vengono applicati, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzie e altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.
- 2) Le tariffe da applicare da parte della Compagnia Aerea di una Parte Contraente per il trasporto da e per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre Compagnie Aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate.

- 3) Le tariffe di cui al paragrafo 2) del presente Articolo saranno, ove possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le Compagnie aeree designate in teressate delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le altre Compagnie aeree che operano sull'intera rotta o su una parte di essa, e tale accordo sarà raggiunto, ogniqualvolta ciò sia possibile, mediante le procedure adottate per la fissazione delle tariffe dall'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei.
- 4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette Autorità.
- 5) Tale consenso può essere dato espressamente, qualora nessuna delle Autorità Aeronautiche abbia espresso la propria disapprovazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data della presentazione conformemente al paragrafo 4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorità Aeronautiche potranno convenire che il periodo entro il quale qualsiasi disapprovazione deve essere ratificata sia inferiore ai quarantacinque (45) giorni.
- 6) Se una tariffa non può essere concordata, conformemente al paragrafo 3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile conformemente al paragrafo 5) del presente Articolo, un'Autorità Aeronautica notifica all'altra Autorità Aeronautica il suo disaccordo

circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno al fine di determinare la tariffa di comune accordo.

- 7) Se le Autorità Aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 4) del presente Articolo, o sulla fissazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 6) del presente Articolo, la controversia sarà composta conformemente alle disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.
- 8) Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore fino a che una nuova tariffa non sia stata fissata in conformità con le medesime disposizioni.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

- 1) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione sul, sosta in, ovvero partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile mentre si trova nel proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tale aeromobile al momento del suo ingresso nel, o partenza dal, e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

- 2) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione sul, sosta nel, ovvero partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di una aeromobile, ivi inclusi i regolamenti che si riferiranno all'entrata, allo sdoganamento, all'irrigazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, saranno osservati da, o per conto di, detti passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile dell'altra Parte Contraente all'ingresso nel, o alla partenza del, durante la loro permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
- 3) Nell'applicazione delle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi statuiti nel presente Articolo, ciascuna Parte Contraente s'impegna a non accordare alcuna preferenza alla propria Compagnia aerea rispetto alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

- 1) I certificati di navigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il periodo della loro validità e subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.

- 2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di navigabilità, di competenza o licenze concessi, o convalidati, ai suoi cittadini dell'altra Parte Contraente o da uno Stato Terzo.

ARTICOLO 11

Rappresentanza della Compagnia Aerea

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorderà alla Compagnia Aerea designata dall'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, negli scali specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelti tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della Compagnia aerea designata.
- 2) L'impiego di cittadini di un paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà permesso previa autorizzazione delle Autorità Competenti.
- 3) Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili su detto territorio.
- 4) L'entità numerica di tale personale, stabilito previo accordo tra le Compagnie aeree designate, sarà sottoposta all'approvazione dell'Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

- 5) Ciascuna Parte Contraente fornirà a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessarie.

ARTICOLO 12

Trasferimento dei guadagni

- 1) Ciascuna Parte Contraente accorda alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto a rendere liberamente i servizi di trasporto aereo, direttamente o attraverso un agente in qualsiasi valuta.
- 2) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire dal territorio di vendita al proprio paese le entrate eccedenti le spese derivanti dalle vendite per il trasporto di passeggeri, merce, posta e servizi ausiliari o supplementari, e gli interessi maturati su detti introiti nel periodo in cui sono depositati in banca in attesa di essere trasferiti.
- 3) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente riceverà l'approvazione per tali trasferimenti, entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla domanda, in una valuta liberamente convertibile, al tasso ufficiale di cambio in vigore alla data della domanda.
- 4) La Compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà libera di effettuare l'operazione di trasferimento degli introiti depositati, non appena ricevuta l'approvazione e senza esser soggetta ad alcun onere fiscale, limitazione o rinvio.

- 5) Se una delle Parti Contraenti impone oneri o limitazioni o rinvii ai trasferimenti delle Compagnie aeree designate dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio da parte della Compagnia aerea designata dalla prima Parte Contraente dei diritti di cui ai paragrafi 2), 3) e 4) del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Consultazione

- 1) In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e dell'Allegato, accluso allo stesso.
- 2) Qualora una delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in qualsiasi momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tale proposta di modifica potranno essere condotte sia verbalmente che per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia stato diversamente convenuto, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.
- 3) Qualora una delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sarà concordata tramite consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

- 4) Ogni modifica apportata al presente Accordo ovvero al suo Allegato conformemente ai paragrafi 2) e 3) del presente Articolo entrerà in vigore allorché tale modifica sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 14

Composizione delle controversie

- 1) In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per comporla mediante negoziato.
- 2) Se le Parti Contraenti non riescono a trovare un accordo mediante il negoziato, esse potranno concordare di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non addivengono ad un accordo in tal senso, la controversia sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente, mentre il terzo verrà designato dai due arbitri così nominati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti ha ricevuto, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte una notifica con la richiesta di sottoporre la controversia all'arbitrato da parte di detto tribunale; il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo specificato

cato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominare un arbitro o arbitri a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del Tribunale arbitrale.

- 3) Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo.
- 4) Se e fintanto che una delle Parti Contraenti o la Compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti non si conforma ad una decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare, sospendere, ovvero revocare qualsiasi diritto o privilegio da essa accordato, in base al presente Accordo, alla Parte Contraente in difetto o alla Compagnia aerea designata di detta Parte Contraente, ovvero alla Compagnia aerea in difetto.

ARTICOLO 15

Adeguamento alle Convenzioni Multilaterali

Qualora venissero conclusi una Convenzione o un Accordo multilaterali relativi al trasporto aereo a cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono, il presente Accordo sarà modificato per adeguarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, tramite consultazioni tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 16

Fornitura di dati statistici

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno periodicamente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, dati statistici o altre informazioni simili, che possano essere ragionevolmente richieste, relative al traffico sui servizi concordati effettuato da parte delle rispettive compagnie aeree designate da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 17

Denuncia

Una qualsiasi delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà simultaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

In tal caso, l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data nella quale sia stato ricevuto l'avviso di denuncia dall'altra Parte Contraente, a meno che l'arrivo di denuncia non venga ritirato di comune accordo, prima della scadenza di detto periodo. In attesa di accusa di ricevimento da parte dell'altra Parte Contraente, l'arrivo sarà considerato come ricevuto quattordici (14) giorni dopo che la notifica è stata ricevuta dall'Organizzazione Internazionale per la Aviazione Civile.

ARTICOLO 18**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Singapore, in lingua inglese, il 28 giugno 1985

**Salvatore Cina
Per il Governo della
Repubblica Italiana**

**NG Wee Hiong
Per il Governo della
Repubblica di Singapore**

ALLEGATOTABELLA I

Rotte sulle quali la Compagnia aerea designata dalla
Repubblica Italiana deve effettuare i servizi:

| <u>Colonna 1</u> | <u>Colonna 2</u> | <u>Colonna 3</u> | <u>Colonna 4</u> |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Scali di partenza | Scali intermedi | Scali a Singa pore | Scali al di là Singapore |
| Scali in Italia | Scali in Europa | Singapore | Jakarta |
| | " " | Medio Oriente | Sydney |
| | " " | Karachi | Melbourne |
| | " " | Bombay | Auckland |
| | | Nuova Delhi | |
| | | Colombo | |
| | | Rangoon | |
| | | Bangkok | |
| | | Phnom Penh | |
| | | Kuala Lumpur | |

TABELLA II

Rotte sulle quali la Compagnia aerea designata dalla
Repubblica di Singapore deve effettuare i servizi:-

| <u>Colonna 1</u> | <u>Colonna 2</u> | <u>Colonna 3</u> | <u>Colonna 4</u> |
|-------------------|-------------------|------------------|---|
| Scali di partenza | Scali inter-medi | Scali in Italia | Scali al di là dell'Italia |
| Scali a Singapore | Scali in Asia | Roma | Londra |
| | " " Medio Oriente | | Parigi |
| | Istanbul | | Amsterdam |
| | Atene | | Francoforte |
| | Sofia | | Due scali in America del Nord (Costa Orientale) |
| | Bucarest | | |
| | Budapest | | |
| | Belgrado | | |

ANNOTAZIONI:

- 1) Tutti o alcuni degli scali sulle rotte specificate alle Tabelle I e II dell'Allegato possono, a scelta della rispettiva Compagnia aerea designata, essere omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano inizio nel territorio della Parte Contraente che designa la Compagnia aerea.
- 2) La Compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti avrà il diritto di terminare i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente.

LAVORI PREPARATORI***Senato della Repubblica* (atto n. 1157):**

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 giugno 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 agosto 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1157/A - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

***Camera dei deputati* (atto n. 3741):**

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 26 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata l'11 maggio 1989 (atto n. 3741/A - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0431

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 362.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Seychelles hereinafter called in the present Agreement the Contracting Parties
being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;
desiring to conclude an Agreement, for the purpose of establishing and regulating the air services between and beyond their respective territories;
have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Republic of Seychelles the Department of Finance and Industry, Civil Aviation Division and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;
- c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;
- d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

- 1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
 - a) the right to fly across its territory without landing; and
 - b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
- 2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called the "agreed services" and the "specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph 1) of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail.
- 3) Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or re

ward, destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of Airlines

- A
- 1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
 - 2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to provisions of paragraph 3) and 4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization, in accordance with its laws, regulations and administrative requirements.
 - 3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.
 - 4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of aircraft utilized in the operation of the specified route are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
 - 5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

- a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
- b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores

1) Aircraft of the airline designated by either Contracting Party while operating on international air services provided for in the present Agreement, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

- 2) There shall also be exempt from said customs duties, inspection fees and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:
- a) fuel, lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the said airline;
 - b) fuel, lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
- 3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of an aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.
- 4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Capacity

- 1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.
- 2) In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
- 3) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.
- 4) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:
 - a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
 - b) traffic requirements of the area through which the airline passes after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
 - c) the requirements of through airline operation.
- 5) Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

ARTICLE 8

Approval of Timetables

The designated airline of either Contracting Party shall, not later than sixty (60) days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such timetables shall include the type of service and aircraft to be used, the flight schedules and any other relevant information.

ARTICLE 9

Tariffs

- 1) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for the carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit and the tariffs of other scheduled airlines, operating on the route concerned or any section thereof.
- 2) The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
- 3) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.
- 4) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article,

these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

- 5) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 4) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
- 6) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.
- 7) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 10

Laws and Regulations

- 1) The laws, regulations, and administrative requirements and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

- 2) The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, including regulations^{RELATING} to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 11

Recognition of Licences and Certificates

- 1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.
- 2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 12

Airline Representation

- 1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route scheduled on its territory offices and such administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.
- 2) The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

- 3) All the above personnel shall be subject to the laws, regulations and administrative requirements relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party.
- 4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.
- 5) Each Contracting Party will endeavour to provide for all necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 13

Transfer of Earnings

Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party on the basis of reciprocity the right of free transfer to its country in convertible currency of all the excess of receipts over expenditure earned by each designated airline in the territory of the other Contracting Party in relation to sales and/or carriage of passengers, cargo and mail.

Such transfer shall be effected on the basis of the official exchange rate for current payments in force at the day of transfer without any delay or restrictions.

Wherever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, such special agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultation

- 1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

- 2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.
- 3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.
- 4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraph 2) and 3) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

- 1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
- 2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed

within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

- 3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2) of this Article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform with the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice ^{in writing} to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Entry into force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at *Victoria* in the English language
this day of *13 / 11 / 1984*



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SEYCHELLES

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

ANNEX**Route Schedule**

For the designated airline of the Republic of Seychelles:

Points in Seychelles - intermediate points to be specified by the designated airline of Seychelles - Rome - points beyond to be specified by the designated airline of Seychelles vv.

For the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Italy - intermediate points to be specified by the designated airline of Italy - Seychelles - points beyond to be specified by the designated airline of Italy vv.

Notes

- 1) Each designated airline shall have the right to operate one weekly frequency by any type of aircraft excluding supersonic aircraft without 5th freedom traffic rights.
- 2) Each designated airline shall have the right to omit one or more points provided the flight has origin in the territory of the Party designating the airline.

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELLE SEICELLE SUI SERVIZI AEREI TRA I LORO
RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seicelle, qui di seguito citati nel presente Accordo come Parti Contraenti

Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo al fine di istituire e regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed al di là di essi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

- a) con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, relativamente a quegli Allegati ed emendamenti che siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

- b) il termine "autorità aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso della Repubblica delle Seicelle, il Department of Finance and Industry, Civil Aviation Division e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
- c) il termine "compagnia aerea designata" sta ad indicare una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 3 del presente Accordo;
- d) il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;
- e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per motivi non di traffico" hanno rispettivamente i significati loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.
- f) il termine "tariffa" sta ad indicare gli importi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi incluse le spese e le condizioni di agenzia e per altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione e le condizioni per il trasporto della posta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3**Concessione di Diritti**

1) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

- a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
- b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico.

2) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione dell'Allegato al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente, come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Allegato al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.

3) Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 2) del presente Articolo dovrà essere inteso a conferire alla compagnia ^{designata} aerea da una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4**Designazione delle Compagnie Aeree**

- 1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente, ^{tramite i canali diplomatici} una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.
- 2) Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea così designata l'appropriata autorizzazione ad operare, conformemente alle proprie leggi, regolamenti e requisiti amministrativi.
- 3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali autorità all'effettuazione di servizi aerei internazionali conformità con le disposizioni della Convenzione.
- 4) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione ad operare di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo ^{e dell'aeromobile impiegato nel servizio sulle rotte specificate} di tale compagnia aerea/siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini.
- 5) Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condi-

zione che una tariffa, fissata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

- a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
- b) nel caso in cui tale compagnia aerea non si conformi alle disposizioni legislative o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure
- c) nel caso in cui la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo 1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative o di regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6**Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante,
provviste di bordo.**

1) L' aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, così come le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco), le parti di ricambio e il normale equipaggiamento esistenti a bordo di tale aeromobile saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, da diritti doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro onere fiscale.

2) Saranno ugualmente esentati dai suddetti diritti doganali, spese di ispezione e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi:

(inclusi cibi, bevande e tabacco)

a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e imbarcati sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta compagnia aerea;

(inclusi cibi, bevande e tabacco)

b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nella effettuazione dei servizi convenuti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità^{competenti} di detta altra Parte Contraente e destinati ad essere usati e consumati esclusivamente nel corso del volo.

3) I materiali che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e, ove non vengano utilizzati, dovranno essere riesportati a meno che non ne sia permesso l'uso a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, ovvero la loro importazione permanente in conformità con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4) Le esenzioni previste dal presente Articolo, che si applicano anche ai suddetti materiali usati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su basi di reciprocità e potranno essere soggette ad ottemperare a particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la capacità

1) Le compagnie aeree delle due Parti Contraenti avranno ^{sulle rotte specificate} eque e pari possibilità di effettuare i servizi convenuti/tra i loro rispettivi territori ed al di là di essi.

2) Nell'effettuazione dei servizi convenuti, la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima fornisce su tutta o parte della stessa rotta.

3) I servizi convenuti forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornir

re, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità idonea a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati e sbarcati in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quello che ha designato la compagnia aerea, dovranno essere adottate in conformità con il principio generale secondo cui la capacità deve essere connessa:

- a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
- b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita la compagnia aerea, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e
- c) alle esigenze dei servizi diretti.

5) Prima dell'inaugurazione dei servizi convenuti e per le successive modifiche della capacità, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti concorderanno l'applicazione pratica dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente Articolo per l'effettuazione dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.

ARTICOLO 8

Approvazione degli orari

La compagnia aerea designata di una Parte Contraente dovrà sottoporre per l'approvazione le sue proposte di orari alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'effettuazione di qualsiasi servizio convenuto. Tali orari dovranno

no includere i tipi di servizi e aeromobili da utilizzarsi, i voli in programma ed ogni altra informazione pertinente.

ARTICOLO 9

Tariffe

1) Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia aerea di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree che operano sulla stessa rotta o su parte della stessa.

2) Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo 1) del presente Accordo dovranno, se possibile, essere concordate dalle compagnie aeree designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre compagnie aeree che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovrà, ogni qualvolta sarà possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei relative all'elaborazione delle tariffe.

3) Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potrà essere ridotto, previo consenso di dette autorità.

4) Tale consenso può essere dato espressamente se nessuna delle autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 3) del presente Articolo, tali

tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo

3) Le autorità aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

5) Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il paragrafo 2) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformità con il paragrafo 4) del presente Articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.

6) Se le autorità aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 3) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5) del presente Articolo, la controversia verrà risolta in conformità con le disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo.

7) Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non venga fissata una nuova tariffa conformemente alle stesse disposizioni.

ARTICOLO 10

Leggi e regolamenti

1) Le leggi, i regolamenti, i requisiti amministrativi e le procedure di una Parte contraente relativi all'ammissione nel, alla permanenza sul, o alla partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazio-

nale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile allorché si trovi sul proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da detto aeromobile al momento del suo ingresso nel, o partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte Contraente.

2) Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione nel, alla permanenza sul, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, verranno rispettati da, o per conto di, detti passeggeri, equipaggio, carico o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente all'ingresso nel, o alla partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima parte Contraente.

ARTICOLO 11

Riconoscimento delle licenze e dei certificati

1) I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti dovranno, nel corso del periodo della loro validità e subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, essere riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.

2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di riconoscere la validità dei certificati di navigabilità, brevetti di idoneità e licenze concessi o resi validi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

ARTICOLO 12**Rappresentanza della compagnia aerea**

- 1) Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte, sul proprio territorio, gli uffici ed il personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti Contraenti o di entrambe che si rendano necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.
- 2) L'impiego di cittadini di un paese terzo sul territorio di una delle Parti Contraenti verrà permesso, previa autorizzazione delle autorità competenti.
- 3) Tutto il suddetto personale sarà soggetto alle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi relativi all'ammissione e soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente.
- 4) L'entità numerica di detto personale, fissata d'accordo tra le compagnie aeree designate, verrà sottoposta all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti.
- 5) Ciascuna Parte Contraente si adoprerà per fornire ogni necessaria assistenza e facilitazione a detti uffici e personale.

ARTICOLO 13**Trasferimento dei guadagni**

- 1) Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto al libero trasferimento nel proprio paese, in valuta convertibile, delle eccedenze dei propri introiti, rispetto alle spese, guadagnati da ciascuna compagnia aerea designata sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite e/o al trasporto di passeggeri, carico e posta.

2) Tale trasferimento verrà effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti in vigore il giorno del trasferimento, senza indugi o restrizioni.

3) Ogni qualvolta il sistema dei pagamenti tra le Parti Contraenti sia regolato da un Accordo speciale, tale Accordo dovrà applicarsi.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1) In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2) Se una delle Parti Contraenti riterrà opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tale modifica proposta, potranno essere sia verbali che per iscritto, e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.

3) Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4) Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Annesso, in conformità con i paragrafi 2) e 3) del presente Articolo, entrerà in vigore allorché detta ^{modifica} sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 15**Risoluzione delle controversie**

1) In caso di controversie tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.

2) Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verrà designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sarà designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del Tribunale arbitrale.

3) Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente Articolo.

ARTICOLO 16**Adeguamento alle convenzioni multilaterali**

Qualora vengano conclusi una convenzione o un accordo multilaterali sul trasporto aereo cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato mediante consultazione tra le due Parti Contraenti, onde conformarlo alle disposizioni di detta convenzione o accordo.

ARTICOLO 17**Fornitura di dati statistici**

Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate, per e dal territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18**Terminazione**

Una qualsiasi delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante

accordo, prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Victoria nella lingua inglese il 13.11.1984.-

ALLEGATO**Tabella delle rotte**

Per la compagnia aerea designata dalla Repubblica delle Seicelle:

Punti nelle Seicelle - punti intermedi da specificare a cura della compagnia aerea designata delle Seicelle - Roma - punti al di là da specificare a cura della compagnia aerea delle Seicelle e viceversa.

Per la compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

Punti in Italia - punti intermedi da specificare a cura della compagnia aerea designata dell'Italia-Seicelle - punti al di là da specificare a cura della compagnia aerea designata dell'Italia e viceversa.

N_o_t_e

- 1) Ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di effettuare un volo a frequenza settimanale con qualsiasi tipo di aeromobile ad esclusione di aeromobili supersonici senza diritti di traffico di 5^a libertà.
- 2) Ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di omettere uno o più punti, a condizione che il volo abbia inizio sul territorio della Parte che ha designato la compagnia aerea.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1156):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 giugno 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 agosto 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1156/A - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3740):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 26 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0432

LEGGE 9 ottobre 1989, n. 363.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto dell'Organizzazione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

La septième session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme, réunie en séance plénière à Madrid (Espagne), a adopté ce jour la résolution suivante :

"L'Assemblée générale,

Considérant le document A/7/10 a) relatif à l'approbation des projets d'amendements aux Statuts de l'Organisation,

Considérant la décision CE/DEC/13(XXX) demandant au Secrétaire général de rechercher les moyens qui permettent d'accélérer l'entrée en vigueur des amendements aux Statuts,

I.

Notant avec préoccupation qu'aucun des amendements aux Statuts pourtant adoptés par l'Assemblée générale à une très large majorité, sinon par consensus, n'est encore entré en vigueur,

Prenant note avec un vif intérêt des suggestions du Secrétaire général visant à accélérer l'entrée en vigueur des amendements votés,

Fait siennes ces suggestions (document A/7/10 a)), et prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général de les mettre en oeuvre dans le cadre de leurs compétences respectives ;

II.

Considérant que l'amendement apporté à l'article 15 des Statuts n'a pas été approuvé par l'Assemblée générale lors de sa sixième session dans sa version intégrale, une partie de cet amendement n'ayant pas été reproduit par erreur dans la résolution pertinente,

Décide de rétablir le texte complet de l'amendement et d'approuver en conséquence l'amendement suivant à l'article 15 des Statuts :

1. Le mandat de Membres élus au Conseil est de quatre ans. Il sera procédé tous les deux ans à l'élection de la moitié des Membres du Conseil.

2. Les mandats des Membres du Conseil arrivés à expiration ne sont pas immédiatement renouvelables à moins que le renouvellement immédiat d'un mandat ne soit indispensable pour maintenir une répartition géographique juste et équitable. Dans ce cas, la recevabilité de la demande de renouvellement doit être obtenue à la majorité des membres effectifs, présents et votants."

En foi de quoi nous apposons notre signature sur le présent document en deux exemplaires, l'un et l'autre également authentiques, de chacun des textes français, anglais, espagnol et russe, qui seront conservés dans les archives de l'Organisation mondiale du tourisme et celles du Gouvernement espagnol, dépositaire des Statuts de l'Organisation.

Fait à Madrid, le 1er octobre 1987.

Le Président de la septième session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme

Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme

Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO

La settima sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del Turismo, riunita in seduta plenaria a Madrid (Spagna) ha adottato in data odierna la seguente risoluzione:

" L'Assemblea generale,

Considerando il documento A/7/10a) relativo all'approvazione dei progetti di emendamenti agli Statuti dell'Organizzazione,

Considerando la decisione CE/DEC/13(XXX) che domanda al Segretario generale di ricercare i mezzi atti a consentire l'acceleramento dell'entrata in vigore degli emendamenti agli Statuti,

I..

Notando con preoccupazione che nessuno degli emendamenti agli Statuti peraltro approvati dall'Assemblea generale a vastissima maggioranza, se non per consenso, è ancora entrata in vigore,

Prendendo nota con grande interesse dei suggerimenti del Segretario Generale le volti ad accelerare l'entrata in vigore degli emendamenti votati,

Accetta detti suggerimenti (documento A/7/10 a)), ed invita il Consiglio esecutivo ed il Segretario generale ad applicarli nell'ambito delle loro rispettive competenze.

II.

Considerando che l'emendamento apposto all'articolo 15 degli Statuti non è stato approvato nella sua versione integrale d all'Assemblea generale nel corso della sesta sessione, una parte di detto emendamento non essendo stata per errore riprodotta nella Risoluzione pertinente,

Decide di ripristinare il testo completo dell'emendamento e di approvare di conseguenza il seguente emendamento all'articolo 15 degli Statuti:

- "1. Il mandato dei Membri eletti al Consiglio è di quattro anni. Si procederà ogni due anni all'elezione di metà dei Membri del Consiglio.
2. I mandati dei Membri del Consiglio giunti a scadenza non sono immediatamente rinnovabili, a meno che il rinnovo immediato di un mandato non sia indispensabile ai fini del mantenimento di una ripartizione geografica giusta ed equa. In tal caso, la ricevibilità della domanda di rinnovo deve essere ottenuta a maggioranza dei membri effettivi presenti e votanti".

In fede di che noi apponiamo la nostra firma sul presente documento in due esemplari, ambedue ugualmente autentici, di ciascun testo francese, inglese, spagnolo e russo, i quali saranno conservati negli archivi dell'Organizzazione mondiale del turismo ed in quelli del Governo spagnolo, depositario degli Statuti dell'Organizzazione.

ratto a Madrid, il 1° ottobre 1987

Il Presidente della settima
sessione dell'Assemblea generale
dell'Organizzazione mondiale
del Turismo

Il Segretario generale
dell'Organizzazione mondiale
del Turismo

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 902):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 marzo 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 aprile 1988, con parere della commissione 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno 1988, 26 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 902/A - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3357):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 novembre 1988, con parere della commissione X.

Esaminato dalla III commissione il 25 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 gennaio 1989 (atto n. 3357/A - relatore on. PORTATADINO).

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

89G0433

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

CONVENTION RELATIVE A LA LOI APPLICABLE AU TRUST ET A SA RECONNAISSANCE

Les Etats signataires de la présente Convention,

Considérant que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d'équité dans les pays de *common law*, adoptée par d'autres pays avec certaines modifications,

Sont convenus d'établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust et de régler les problèmes les plus importants relatifs à sa reconnaissance,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et d'adopter les dispositions suivantes:

CHAPITRE PREMIER.

CHAMP D'APPLICATION

Article premier.

La présente Convention détermine la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance.

Article 2.

Aux fins de la Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un *trustee* dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé.

Le trust présente les caractéristiques suivantes:

a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du *trustee*;

b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du *trustee* ou d'une autre personne pour le compte du *trustee*;

c) le *trustee* est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au *trustee* par la loi.

Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le *trustee* possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas nécessairement à l'existence d'un trust.

Article 3.

La Convention ne s'applique qu'aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.

Article 4.

La Convention ne s'applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au *trustee*.

Article 5.

La Convention ne s'applique pas dans la mesure où la loi déterminée par le chapitre II ne connaît pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

CHAPITRE II.**LOI APPLICABLE****Article 6.**

Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l'aide des circonstances de la cause.

Lorsque la loi choisie en application de l'alinéa précédent ne connaît pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l'article 7 est applicable.

Article 7.

Lorsqu'il n'a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits.

Pour déterminer la loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment:

- a) du lieu d'administration du trust désigné par le constituant;
- b) de la situation des biens du trust;
- c) de la résidence ou du lieu d'établissement du *trustee*;
- d) des objectifs du trust et des lieux où ils doivent être accomplis.

Article 8.

La loi déterminée par les articles 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l'administration du trust.

Cette loi régit notamment:

- a) la désignation, la démission et la révocation du *trustee*, l'aptitude particulière à exercer les attributions d'un *trustee* ainsi que la transmission des fonctions de *trustee*;
- b) les droit et obligations des *trustee* entre eux;
- c) le droit du *trustee* de déléguer in tout ou en partie l'exécution de ses obligations ou l'exercice de ses pouvoirs;
- d) les pouvoirs du *trustee* d'administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d'acquérir des biens nouveaux;
- e) les pouvoirs du *trustee* de faire des investissements;
- f) les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust;
- g) les relations entre le *trustee* et les bénéficiaires, y compris la responsabilité personnelle du *trustee* envers les bénéficiaires;
- h) la modification ou la cessation du trust;
- i) la répartition des biens du trust;
- j) l'obligation du *trustee* de rendre compte de sa gestion.

Article 9.

Dans l'application du présent chapitre, un élément du trust susceptible d'être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.

Article 10.

La loi applicable à la validité du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable à un élément du trust susceptible d'être isolé, par une autre loi.

CHAPITRE III.

RECONNAISSANCE

Article 11.

Un trust créé conformément à loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust.

La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du *trustee* et que le *trustee*

puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de *trustee* devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique.

Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment:

a) que les créanciers personnels du *trustee* ne puissent pas saisir les biens du trust;

b) que les biens du trust soient séparés du patrimoine du *trustee* en cas d'insolvabilité ou de faillite de celui-ci;

c) que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du *trustee*;

d) que la revendication des biens du trust soit permise, dans les cas où le *trustee*, en violation des obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou en a disposé. Toutefois, les droits et obligations d'un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for.

Article 12.

Le *trustee* qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de *trustee* ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'Etat où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.

Article 13.

Aucun Etat n'est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l'exception du choix de la loi applicable, du lieu d'administration et de la résidence habituelle du *trustee*, sont rattachés plus étroitement à des Etats qui ne connaissent pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

Article 14.

La Convention ne fait pas obstacle à l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance d'un trust.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15.

La Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes:

- a) la protection des mineurs et des incapables;
- b) les effets personnels et patrimoniaux du mariage;
- c) les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve;
- d) le transfert de propriété et les sûretés réelles;
- e) la protection des créanciers en cas d'insolvabilité;
- f) la protection des tiers de bonne foi à d'autres égards.

Lorsque les dispositions du paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s'efforcera de donner effet aux objectifs du trust par l'autres moyens juridiques.

Article 16.

La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l'application s'impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois.

A titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d'un autre Etat qui présente avec l'objet du litige un lien suffisamment étroit.

Tout Etat contractant pourra déclarer, par une réserve, qu'il n'appliquera pas la disposition du deuxième alinéa du présent article.

Article 17.

Au sens de la Convention, le terme « loi » désigne les règles de droit en vigueur dans un Etat à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 18.

Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 19.

La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale.

Article 20.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice.

Cette déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification.

L'article 31 est applicable par analogie au retrait de cette déclaration.

Article 21.

Tout Etat contractant pourra se réserver le droit de n'appliquer les dispositions du chapitre III qu'aux trusts dont la validité est régie par la loi d'un Etat contractant.

Article 22.

La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé.

Toutefois, un Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.

Article 23.

A l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de trust, toute référence à la loi de cet Etat sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée.

Article 24.

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de trust n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

Article 25.

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

CHAPITRE V.**CLAUSES FINALES****Article 26.**

Tous Etats, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 29, pourra faire les réserves prévues aux articles 16, 21 et 22.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

Article 27.

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 28.

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 30, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 32.

Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 29.

Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 30.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 27.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

b) pour tout Etat adhérent, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 28;

c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 29, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Article 31.

Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 32.

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

- a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 27;
- b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30;
- c) les adhésions et les objections visées à l'article 28;
- d) les extensions visées à l'article 29;
- e) les déclarations visées à l'article 20;
- f) les réserves ou les retraits de réserve prévue à l'article 26;
- g) les dénonciations visées à l'article 31.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 1 juillet 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.

Visto, il Ministro degli affari esteri

DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE RELATIVA ALLA LEGGE SUI *TRUSTS* ED AL LORO RICONOSCIMENTO

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che il *trust* è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della *Common Law*, adottata da altri paesi con alcune modifiche,

hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al *trust* e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento;

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al *trust* e regola il suo riconoscimento.

Articolo 2.

Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il *trust* presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;

b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee* ;

c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*.

Articolo 3.

La Convenzione si applica solo ai *trusts* costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

Articolo 4.

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al *trustee*.

Articolo 5.

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del *trust* o la categoria di *trust* in questione.

CAPITOLO II. LEGGE APPLICABILE

Articolo 6.

Il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il *trust* o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del *trust* o la categoria del *trust* in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7.

Articolo 7.

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il *trust* sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

Per determinare la legge con la quale un *trust* ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

- a) del luogo di amministrazione del *trust* designato dal costituente;
- b) della situazione dei beni del *trust*;
- c) della residenza o sede degli affari del *trustee*;
- d) degli obiettivi del *trust* e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

Articolo 8.

La legge specificata agli articoli 6 o 7 regola la validità del *trust*, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del *trust*.

In particolare, la legge dovrà regolamentare:

- a) la nomina, le dimissioni e la revoca del *trustee*, la capacità particolare di esercitare le mansioni di *trustee* e la trasmissione delle funzioni di *trustee*;
- b) i diritti e gli obblighi dei *trustees* tra di loro;
- c) il diritto del *trustee* di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- d) i poteri del *trustee* di amministrare o disporre dei beni del *trust*, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
- e) i poteri del *trustee* di effettuare investimenti;
- f) le restrizioni relative alla durata del *trust* ed ai poteri di accantonare gli introiti del *trust*;
- g) i rapporti tra il *trustee* ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del *trustee* verso i beneficiari;
- h) la modifica o la cessazione del *trust*;
- i) la ripartizione dei beni del *trust*;
- j) l'obbligo del *trustee* di render conto della sua gestione.

Articolo 9.

Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del *trust* che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

Articolo 10.

La legge applicabile alla validità del *trust* stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del *trust* che può essere trattato a parte, con un'altra legge.

CAPITOLO III.

RICONOSCIMENTO

Articolo 11.

Un *trust* costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come *trust*. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio personale del *trustee*, che il *trustee* abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di *trustee* davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al *trust* lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

- a) che i creditori personali del *trustee* non possano sequestrare i beni del *trust*;
- b) che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
- c) che i beni del *trust* non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del *trustee*;
- d) che la rivendicazione dei beni del *trust* sia permessa qualora il *trustee*, in violazione degli obblighi derivanti dal *trust*, abbia confuso i beni del *trust* con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del *trust* rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

Articolo 12.

Il *trustee* che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di *trustee* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *trust*, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

Articolo 13.

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione.

Articolo 14.

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento di un *trust*.

CAPITOLO IV.**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 15.**

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

- a) la protezione di minori e di incapaci;
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
- e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del *trust*, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici.

Articolo 16.

La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

in casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.

Ciascuno Stato contraente potrà, mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.

Articolo 17.

Ai sensi della Convenzione, il termine « legge » indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.

Articolo 18.

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Articolo 19.

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

Articolo 20.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai *trusts* costituiti in base ad una decisione giudiziaria.

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.

L'articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.

Articolo 21.

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai *trusts* la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

Articolo 22.

La Convenzione è applicabile ai *trusts* a prescindere dalla data della loro costituzione.

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un *trust* costituito prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Articolo 23.

Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il *trust*, ogni riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in questione.

Articolo 24.

Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di *trust* non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.

Articolo 25.

La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.

CAPITOLO V.

CLAUSOLE FINALI

Articolo 26.

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.

Nessun'altra riserva sarà consentita.

Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.

Articolo 27.

La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 28.

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 30, par. 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla suddetta adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 32.

Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 29.

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque momento, modificare detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Articolo 30.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'articolo 27.

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:

a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28;

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.

Articolo 31.

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.

Articolo 32.

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 27;

b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 30;

c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 28;

d) le estensioni di cui all'articolo 29;

e) le dichiarazioni di cui all'articolo 20;

f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'articolo 26;

g) le denunce di cui all'articolo 31

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 15° sessione.

LAVORI PREPARATORI*Camera dei deputati (atto n. 1934):*

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 1988, con pareri delle commissioni II e VI.

Esaminato dalla III commissione il 28 luglio 1988.

Esaminato in aula l'11 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1356):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 novembre 1988, con pareri delle commissioni 2ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0434

LEGGE 16 ottobre 1989, n. 365.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

PROTOCOLLO

CHE INTEGRA LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FIRMATI A VIENNA IL 29 GIUGNO 1981

Con riferimento alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981, i sottoscritti hanno concordato la seguente disposizione supplementare che forma parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 29, allorché le disposizioni della Convenzione del 1925 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla Convenzione del 1981, tali disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 1985.

Le domande di rimborso o di accertamenti di imposta, cui dà diritto il presente Protocollo, con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e che terminano, al più tardi, il 31 dicembre 1985, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.


Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il 25 novembre 1987 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica d'Austria



Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2908):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 giugno 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 9 novembre 1988.

Esaminato in aula il 31 gennaio 1989 e approvato il 1° febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1562):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 1562/A - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0435

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651394) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.